

Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'articolo 1 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo*, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la I. 14 novembre 2000, n. 338, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari", e in particolare l'art. 1, co. 4, secondo cui "con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla presente legge, nonché linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalità di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali";

VISTO il d.P.C.M. 9 aprile 2001, recante "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

VISTO il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", e in particolare gli articoli 13, 14 e 15;

VISTO il d.m. 21 luglio 2015, n. 504, di costituzione della Commissione di cui all'art. 1, comma 5, della citata I. n. 338 del 2000;

VISTO l'art. 15 del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", secondo cui all'art. 1 della l. 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni: "a) al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.»; b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione



europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi.»";

VISTO il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 18 novembre 2021 (Rep. atti n. 239);

VISTO l'avviso del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui alla nota dell'Ufficio di Gabinetto 23 novembre 2021, prot. n. 42909;

DECRETA

Art. 1 Oggetto del decreto

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 1, co. 4, della I. 14 novembre 2000, n. 338, gli standard minimi dimensionali e qualitativi nonché le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

Art. 2 Standard minimi dimensionali e qualitativi

- 1. Gli standard minimi dimensionali e qualitativi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Essi costituiscono i requisiti minimi necessari ai fini dell'ammissione al cofinanziamento di cui alla I. 14 novembre 2000, n. 338, secondo quanto di seguito previsto e in base alle disposizioni del decreto ministeriale ex art. 1, co. 3, della medesima I. 338/2000, recante procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie.
- 2. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, è possibile la redazione di progetti che si discostino di un valore fino al quindici (15) per cento degli standard di superficie riportati in allegato A, ove ciò non contrasti con normative regionali o delle province autonome nell'ambito del settore urbanistico ed edilizio ed esclusivamente per le aree funzionali di servizio (AF2, AF3 e AF4).
- 3. Per gli edifici non destinati a residenze universitarie al momento della pubblicazione del presente decreto e sottoposti a vincolo specifico, per la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, la deroga di cui al comma 2 del presente articolo è estesa anche all'area funzionale residenziale (AF1).
- 4. Per gli edifici già destinati a residenze universitarie al momento della pubblicazione del presente decreto e sottoposti a vincolo specifico, per la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, non è richiesto il rispetto degli standard dimensionali riportati in allegato A.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL MINISTRO prof.ssa Maria Cristina Messa

